

Studio Legale Maresca & Partners
Avv. Davide Maresca
Via Martin Piaggio 17/7, 16122 Genova
PEC davide.maresca@pec.it – Fax 010.52.91.262

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA
MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO R.G.N. 8794/2023
con contestuale ISTANZA ex articolo 55 e 41 C.P.A.**

Per **Centro Internazionale Studi Containers** - Impresa Sociale (abbreviabile C.I.S.Co.), avente sede legale in Genova (GE), via Garibaldi n. 4, P.IVA 02676030105, C.F. 80035050105, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Filippo Gallo, nato a Genova (GE) il 23/12/1961, C.F.GLLFPP61T23D969N, elettivamente domiciliata in Genova (GE) alla Via Martin Piaggio 17/7, presso e nello studio dell'Avv. Davide Maresca del Foro di Genova (C.F. MRSDVD85D12D696V), che la rappresenta, assiste e difende come da procura in calce al presente atto ai sensi dell'art. 8 c. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, PEC davide.maresca@pec.it e n. di fax 010/52.91.262, il quale dichiara sin d'ora di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al giudizio all'indirizzo PEC ovvero al numero di fax sopra indicati;

- Ricorrente

CONTRO

- **Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo dell'Impresa S.p.A. - Invitalia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in via Calabria, 46, 00187 Roma, PEC invitalia@pec.invitalia.it (estratto dai Registri INI-pec);
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da "Reginde" e dal registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012)

- Resistente

- **Resistente non costituita**

E NEI CONFRONTI DI

Arci Genova Aps, in persona del legale rappresentante, avente sede in Genova (GE) Via al Molo Giano Casa 25, PEC arcigenova@onlus-pec.it (estratto dal registro imprese);

- **Controinteressato**

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

per quanto di interesse della ricorrente del

- Decreto del MIC n. 161 del 20.06.2023, pubblicato sul sito del Soggetto gestore di *“Approvazione delle graduatorie delle proposte ammesse di cui all’Avviso pubblico del 19 ottobre 2022 a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e Cultura 4.0 (MIC3), Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0”, Investimento 3.3 “Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde”, Sub-Investimento 3.3.2 “Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale (Azione A II)”* e il relativo allegato con l’elenco dei soggetti ammessi (**Doc 18 e 19**).
- di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi della ricorrente.

Con ricorso notificato ad Invitalia e al Ministero della Cultura, in data 5 giugno 2023 e depositato in data 16 giugno 2023, la ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- della Nota prot. n. 0103594 del 06/04/2023 - INV-INV, notificata alla ricorrente, a mezzo PEC in pari data, recante oggetto: *“Domanda di agevolazione n. TOCC0001057 Decreto Direttoriale n. 85 del 19/10/2022 - SUB - INVESTIMENTO 3.3.2 - Supporto ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale - Comunicazione di decadenza.”*.
- di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati, ed espressamente l’eventuale graduatoria delle imprese ammesse ad oggi non pubblicata e, pertanto, non conosciuta, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi della ricorrente.

Successivamente alla proposizione del ricorso, in data 20 giugno 2023, con Decreto del MIC n. 161 del 20.06.2023, pubblicato sul sito di Invitalia in pari data, veniva redatta e, contestualmente, pubblicata la graduatoria dei soggetti vincitori e ammessi al finanziamento.

Il decreto del MIC impugnato è illegittimo in via derivata in ragione dell'illegittimità che vizia sotto plurimi profili gli atti presupposti, contestati con il ricorso principale.

Conseguentemente, si ripropongono i motivi di censura già articolati nel ricorso introduttivo del giudizio, anche ove occorra ai fini dell'integrazione del contraddittorio:

“1° Motivo. Violazione e falsa applicazione del Regolamento UE n° 910/2014, del decreto legislativo 82/2005 e dell'art. 9.6 dell'Avviso. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed ingiustizia. Arbitrarietà. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.

Con il presente motivo si rileva l'illegittimità della Nota con cui Invitalia ha dichiarato la ricorrente decaduta dalla procedura di finanziamento, motivando il provvedimento sul presupposto che “la firma digitale non risulta conforme alla data di presentazione della domanda e, inoltre, non è stato possibile verificare il firmatario degli allegati”.

*Siffatta motivazione si appalesa generica, infondata, oltre che in violazione del Regolamento UE n° 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (il “**Regolamento eIDAS**”) e del decreto legislativo 82/2005 (“**Codice dell'Amministrazione Digitale**” o “**CAD**”), nonché si pone in violazione dell'art. 9.6 dell'Avviso del Ministero della Cultura.*

*L'Avviso prevede che la domanda di partecipazione e determinati allegati debbano essere firmati digitalmente dal soggetto proponente. A tal riguardo, occorre rilevare che i formati di sottoscrizione elettronica dei documenti informatici sono individuati dal Regolamento eIDAS e dalla Decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506, tra i quali annovera la firma elettronica avanzata (“**FEA**”).*

In particolare, l'art. 3 del Regolamento eIDAS stabilisce che la “firma elettronica avanzata” è una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26. L'articolo 26 di detto Regolamento, prevede che una FEA debba soddisfare i seguenti requisiti: “a) è connessa unicamente al firmatario; b) è idonea a identificare il firmatario; c) è creata mediante dati per

la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo; d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati”.

Il legislatore italiano, in conformità al Regolamento eIDAS, attraverso l’art. 20 comma 1-bis del CAD ha stabilito che: “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e modificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione allegata, la domanda di partecipazione e i relativi allegati sono stati sottoscritti dalla ricorrente, nella persona del Segretario Generale, munito degli idonei poteri di rappresentanza, mediante un sistema di firma elettronica avanzata (formato Pades-B), rilasciato e fornito dalla nota software house Adobe (peraltro creatrice, negli anni '90, del formato .pdf), attraverso il proprio servizio dedicato (ed a pagamento) “Adobe Sign”, registrato in Irlanda. Certification Authority risulta la Intesi Group S.p.A. (EU Qualified Trust Service Provider, Qualified Electronic Seal CA G2).

Tale modalità, oltre a costituire una modalità di firma istituita e disciplinata dal Regolamento eIDAS - le cui norme sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali - è altresì idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento. Inoltre, attraverso la firma elettronica avanzata è possibile garantire, in maniera manifesta e inequivoca, la riconducibilità all'autore della firma, ossia al legale della società ricorrente.

Pertanto, considerato che il Regolamento eIDAS ammette tra i diversi formati di firma digitale anche la firma elettronica avanzata, il provvedimento di esclusione risulta in palese violazione con la normativa sopra richiamata, nella misura in cui Invitalia ha escluso la ricorrente dal finanziamento per aver sottoscritto i documenti con firma elettronica avanzata.

Altresì, la Nota impugnata è affetta da carenza di motivazione.

La Nota impugnata, per come redatta, appare in palese contrasto rispetto ai requisiti motivazionali imposti dall'art. 3, co.1, L. 241/1990, secondo cui "ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato" ed altresì che "la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno Determinato le risultanze dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".

In primo luogo, dalla lettura del Provvedimento, è obiettivamente impossibile ricavare alcun (nemmeno embrionale) ragionamento logico-giuridico sulle ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto Invitalia a giungere alla conclusione che la firma digitale apposta dal Segretario Generale della ricorrente non sia conforme.

In secondo luogo, un mero richiamo alla (asserita) non conformità della firma all'articolo 10 dell'Avviso, rendono l'atto inidoneo a integrare l'obbligo di motivazione, requisito, questo, posto notoriamente a garanzia dell'esercizio del potere amministrativo, in modo corretto e non arbitrario e controllabile dal destinatario.

Pertanto, per tutti i profili innanzi censurati, risulta evidente l'illegittimità dell'impugnata Nota che, per l'effetto, andrà annullata dal Giudice adito.

2° Motivo. Violazione e falsa applicazione degli art. 1, 3 e 7 della legge 241/90. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità ed ingiustizia. Arbitrarietà. Violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.

Con il presente motivo si rileva l'illegittimità della Nota impugnata, laddove Invitalia ha escluso la ricorrente dal partecipare al finanziamento adducendo che la firma digitale non sia conforme alla data della domanda e che non è stato possibile verificare il firmatario degli allegati.

*Siffatta motivazione si appalesa del tutto infondata, oltre che generica, dal momento che gli allegati (**Doc. da 07 a 17**), così come la domanda di partecipazione, sono stati firmati con firma elettronica avanzata, che, come sopra rilevato, è idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle proprie, oggettive, caratteristiche di sicurezza, integrità, immutabilità del documento, nonché ad assicurare l'identità dell'autore della firma.*

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse la modalità di firma - invero del tutto legittima e "sicura" - utilizzata dalla ricorrente fosse non conforme, è comunque possibile

ricondere la paternità, senza dubbio alcuno, al firmatario della domanda di partecipazione e degli allegati ivi inseriti, dal momento che gli stessi sono stati potuti essere inseriti e trasmessi ad Invitalia solo a seguito della particolare procedura di accesso al portale, che è stata compiuta dal medesimo Segretario Generale che, lo si ricorda, è avvenuta con modalità di identificazione digitale (SPID).

Da tempo, infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi è univoca nel ritenere che debba escludersi l'inammissibilità di domande prive di sottoscrizione (o firmate erratamente) quando, in base alle circostanze concrete, la documentazione presentata risulti con assoluta certezza riconducibile ed imputabile a un determinato soggetto.

Tra le modalità che garantiscono l'assoluta riconducibilità dell'autore dell'atto rientrano le procedure che prevedono il caricamento di documenti su piattaforme digitali all'uopo predisposte dalla Pubblica Amministrazione.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha da tempo statuito che le piattaforme informatiche "garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi in procedura e della tempistica del relativo trattamento; i flussi di dati inseriti dai singoli operatori partecipanti possono essere dunque integralmente controllati, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica; la garanzia di conservazione dell'integrità degli atti (files contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta" (ex multis, TAR Sicilia, sede Catania, Sez. I, 15/07/2022, n. 1911; TAR Campania, sede Napoli, sez. VIII, 30 novembre 2021, n. 7692), nonché tale modalità costituisce uno strumento e un procedimento idoneo a far conseguire i medesimi obiettivi sostanziali della firma digitale (Consiglio di Stato, Sez. III, n.1963 del 19/03/2020).

Dalle pronunce testé richiamate, si evince che la giurisprudenza amministrativa abbraccia un principio di ordine concreto e più sostanzialistico, che predilige, appunto, il dato sostanziale del raggiungimento degli effetti e della oggettiva riconoscibilità della paternità dell'atto, così come di qualunque documento, rispetto al dato formale della mancata o erronea apposizione di una firma elettronica.

Ebbene, nel caso di specie, dalle (pur sempre insufficienti) motivazioni del Provvedimento, emergerebbe che Invitalia abbia ritenuto di escludere la Ricorrente dall'importante finanziamento del PNRR adducendo una motivazione palesemente formalistica - anzi del tutto apparente - in disprezzo degli ultimi approdi della giurisprudenza.

Più correttamente, alla luce della procedura telematica prevista e seguita dal ricorrente, Invitalia avrebbe dovuto concludere l'iter di ammissione rilevando la indiscutibile riconducibilità alla ricorrente della domanda di partecipazione e dei relativi allegati. Infatti, si ricorda che la presentazione della domanda ed il caricamento degli allegati nella piattaforma era possibile solo a seguito dell'accesso al sistema, da effettuarsi con autenticazione dell'utente mediante identità digitale (SPID), il tutto come indicato dalle previste linee guida.

Di conseguenza, i files contenenti la domanda di partecipazione ed i relativi allegati, già per il solo fatto di essere stati caricati al portale telematico previa identificazione – avvenuta mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale - rivela, quindi, la “titolarità” della domanda e degli allegati alla ricorrente.

Alla luce di quanto appena esposto, deve ritenersi che, contrariamente da quanto affermato da Invitalia, sussistono gli elementi che consentono di superare ogni incertezza sulla paternità della domanda e degli allegati, anche qualora la firma digitale risultasse errata. Per fare un paragone che possa dare concretezza a tale tesi, basti ricordare quanto avviene, ad esempio, per il portale dell'INPS: il cittadino, una volta autenticatosi digitalmente, può presentare istanze e richiedere prestazioni previdenziali o assistenziali (come la NASPI), che hanno contenuto economico, con risorse a carico dell'Istituto. In tali casi, in corretta applicazione delle norme poste dal CAD e dal Regolamento eIDAS, non è nemmeno richiesta alcuna sottoscrizione digitale, bastando, appunto, l'accesso con la propria identità digitale.

Pertanto, acclarato comunque che i documenti previsti sono stati correttamente sottoscritti dall'odierna ricorrente ed è, comunque, possibile, con un ampio grado di certezza, ricondurli alla Ricorrente, Invitalia non avrebbe certamente potuto dichiararne sic et simpliciter la decadenza.

Sulla carenza di istruttoria.

Da quanto illustrato sopra, emerge altresì una palese carenza di istruttoria, dovuta al fatto che Invitalia, attraverso il provvedimento che si è costretti ad impugnare, si è limitata ad affermare che non è stato possibile verificare il firmatario degli allegati.

Né dalla motivazione e né dall'operato di Invitalia, è possibile ricavare lo svolgimento della necessaria istruttoria sulla riconducibilità della domanda e degli allegati all'odierna ricorrente, nonostante sia ormai pacifico che il caricamento di documenti su piattaforma

digitale, previa autenticazione da parte dell'utente, costituisca uno strumento e un procedimento idoneo a far conseguire i medesimi obiettivi sostanziali della sottoscrizione.

Si badi che Invitalia era comunque perfettamente a conoscenza del fatto che la ricorrente, per inviare la domanda di partecipazione al finanziamento ed i relativi allegati, era tenuta ad autenticarsi alla piattaforma.

Eppure, a fronte dei seguenti dati oggettivi: a) l'utente per compilare la domanda doveva autenticarsi sulla piattaforma mediante identità digitale; b) la piattaforma genera la domanda solo nel caso in cui l'utente compili tutte le sezioni; c) la procedura di compilazione della domanda si conclude con la verifica da parte del sistema della validità della firma digitale apposta sul documento da parte dell'utente; d) il sistema telematico ha accettato, senza riportare errori, l'invio della domanda, Invitalia è giunta alla illegittima (e piuttosto frettolosa) conclusione di non essere stata in grado di verificare il firmatario degli allegati.

Dunque, alla luce delle carenze istruttorie sopra evidenziate, il provvedimento impugnato si presenta illegittimo, in quanto affetto da manifesta illogicità ed ingiustizia, oltre che arbitrario.

3° motivo. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 6 della 241/90. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 10.2 dell'Avviso.

Fermo restando quanto sopra, con il presente motivo si rileva l'illegittima del provvedimento impugnato per violazione dell'articolo 10.2 dell'Avviso e dell'articolo 6 della legge 241/1990.

L'articolo 10.2 dell'Avviso prevede che in caso in cui uno o più allegati alla domanda siano illeggibili, errati o incompleti, Invitalia sia tenuta ad applicare il soccorso istruttorio assegnando un termine di dieci giorni per regolarizzare, pena decadenza della domanda.

Come stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, nelle procedure selettive di finanziamento, ove la pubblica amministrazione si attiva per distribuire risorse economiche ai privati, il soccorso istruttorio, ex art. 6 della legge 241/1990, è ammesso soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti da parte del soggetto partecipante già comunque acquisiti agli atti e quindi per sopperire a mere irregolarità, incompletezze e non per dimenticanza della allegazione di atti (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 9 settembre 2019, n. 10796; Tar Puglia, Lecce, sez. III, 18 novembre 2016, n. 1783; T.A.R. Toscana, sez. III, 25 ottobre 2016, n. 1541).

Applicati correttamente al caso di specie sia l'art. 10.2 dell'Avviso, sia il principio giurisprudenziale sopra richiamato, sia, inoltre, l'articolo 6 della legge 241/90, appare chiaro

che Invitalia, prima di procedere alla definitiva esclusione della ricorrente, era tenuta ed obbligata ad attivare il soccorso istruttorio, che non avrebbe avuto lo scopo di sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti, ma soltanto per chiarire o completare le dichiarazioni o documenti (peraltro completi), che sono stati trasmessi dalla ricorrente ed acquisiti dal sistema telematico.

*Ed ancora, come argomentato sopra, al momento dell'invio della domanda, il sistema telematico aveva accettato l'invio senza segnalare alcun errore. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che nei casi in cui nelle procedure pubbliche svolte mediante piattaforma, il sistema telematico accetti **l'invio della domanda senza segnalare l'errore**, in capo al privato si genera un errore scusabile, visto che, ove correttamente informato, il legale rappresentante può facilmente e rapidamente rimediare all'errore, regolarizzando i documenti che comunque erano univocamente a lui riconducibile (Consiglio di Stato, Sez. III, n.1963 del 19/03/2020).*

Ebbene, Invitalia prima di procedere all'esclusione della ricorrente dalla procedura di finanziamento, nel caso veramente non fosse stato possibile verificare l'identità del firmatario degli allegati (ma così non è), avrebbe dovuto, più opportunamente, svolgere la necessaria attività istruttoria, almeno sotto forma di richiesta di chiarimenti, assegnando alla ricorrente un termine non superiore ai dieci giorni, come previsto dall'Avviso, per eventualmente fornire delucidazioni e/o procedere ad una regolarizzazione. Invitalia, pertanto, avrebbe dovuto, anche attraverso l'attivazione del soccorso istruttorio, individuare le ragioni sottostanti la mancata verifica del firmatario prima di dichiarare la decadenza tout court, tenuto conto che:

- la domanda ed i relativi allegati erano stati correttamente caricati sul portale previo il prescritto accreditamento effettuato dalla società ricorrente;*
- la verifica della firma digitale consentiva di confermare la data e l'ora dell'apposizione della firma e confermava, altresì, l'esistenza del certificato di autenticazione, sebbene non ne consentisse la validazione in ragione di una problematica presumibilmente relativa all'ente certificatore.*

Invitalia, invece, non ha voluto né ritenuto svolgere alcun tipo di indagine, nemmeno per verificare quale fosse l'ente certificatore (CA) che aveva emesso il dispositivo di firma utilizzato, ovvero per escludere che il procedimento di verifica della firma non fosse andato a buon fine per problematiche dipendenti dai software in uso alla stessa Invitalia.

Solo qualora la società non avesse regolarizzato la propria situazione, nel termine stabilito, allora Invitalia avrebbe potuto - in linea teorica - dichiarare la decadenza della ricorrente.

Si richiama, su tutte, la decisione assunta da Codesto TAR per il Lazio, Sezione Seconda, n. 3597/2021, (N. 03597/2021 Reg.Prov.Coll. N. 01767/2021 Reg.Ric.)

Stante quanto sopra, la Nota impugnata si presenta palesemente illegittima, anche sotto questo ulteriore aspetto.”

ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Il *fumus boni juris* emerge con chiarezza dai motivi articolati nel ricorso introduttivo e riproposti nel presente atto.

Quanto al *periculum*, si rileva la necessità di sospendere i provvedimenti impugnati, sia con il ricorso introduttivo e sia con il presente atto per motivi aggiunti, affinché Invitalia possa provvedere, quanto prima, ad esaminare la domanda della ricorrente.

L'esigenza cautelare è evidente perché non solo per effetto del provvedimento di esclusione impugnato è stata inibita alla ricorrente ogni possibilità concorrere alle medesime condizioni di parità con gli altri soggetti richiedenti l'agevolazione, ma dal momento che la graduatoria è stata pubblicata Invitalia procederà ad erogare i finanziamenti, con la conseguenza che nel caso di accoglimento del ricorso Invitalia avrà sicuramente già proceduto ad erogare l'intero importo del finanziamento.

Altresì, come ribadito nell'istanza presentata con il ricorso principale, tale misura, peraltro, consente di tutelare non solo l'interesse della ricorrente, ma anche, volendo operare la dovuta comparazione, l'interesse dell'Amministrazione, apprestando adeguata tutela al principio di contestualità sotteso allo svolgimento di qualsivoglia procedura di erogazione di sovvenzioni pubbliche, ed evitando che l'auspicata sentenza di accoglimento abbia efficacia demolitiva della graduatoria, con inevitabile ritardo di erogazione dei contributi.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE A MEZZO DI PUBBLICI PROCLAMI DEL RICORSO E DEI MOTIVI AGGIUNTI

L'accoglimento del ricorso, con la conseguente riammissione in graduatoria della ricorrente è potenzialmente idoneo ad incidere in senso pregiudizievole nei confronti di tutti i soggetti

inseriti nella graduatoria definitiva dei soggetti ammessi come da decreto impugnato e individuati nel relativo allegato (**doc. 18 e 19**).

Nella denegata ipotesi quindi in cui, Codesto Ecc.mo Tar, ritenesse di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, nei confronti di tutte le imprese collocate nella graduatoria dei soggetti ammessi, poiché la notificazione del ricorso nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei controinteressati da chiamare in giudizio e comunque per la difficoltà di identificarne gli indirizzi, si chiede che la S.V. voglia autorizzare l'istante a notificare il ricorso principale e il presente ricorso per motivi aggiunti per mezzo di pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. e dell'art. 41, c. 4, c.p.a.

Per i motivi suesposti, si insiste affinché codesto Ecc.mo Tar, *Contrariis rictis*, voglia accogliere integralmente il presente ricorso per motivi aggiunti e il ricorso introduttivo nei termini formulati e comunque, per effetto, annullare i provvedimenti impugnati, previo accoglimento dell'istanze formulate nel presente ricorso.

Ai sensi dell'articolo 41 cpa, il presente ricorso viene notificato a **Arci Genova Aps**, in quanto associazione ammessa alla graduatoria finale (11° posto).

Ai sensi dell'articolo 13, comma 6-bis, d.p.r. 115/2012, si dichiara che la proposizione del presente ricorso per motivi aggiunti corrisponde l'obbligo di versamento di un contributo unificato pari ad € 650.00.

Si producono i seguenti documenti proseguendo la numerazione elencata nel ricorso introduttivo e richiamando i documenti già depositati:

Doc.18 Decreto Ministero della Cultura di approvazione delle graduatorie TOCC;

Doc.19 elenco ammessi alla graduatoria.

Genova, lì 11 luglio 2023

Con osservanza,

Avv. Davide Maresca

